

MINISTERO DELLA SALUTE**■ DECRETO 11 giugno 2012**

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6-monoacetilmorfina o 6-MAM e 3-monoacetilmorfina o 3-MAM e sostituzione della denominazione chimica degli analoghi di struttura della sostanza Butilone.

(12A06931) (GU n. 142 del 20-6-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2012

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6-monoacetilmorfina o 6-MAM e 3-monoacetilmorfina o 3-MAM e sostituzione della denominazione chimica degli analoghi di struttura della sostanza Butilone. (12A06931)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato: «testo unico»;

Viste in particolare la tabella I del testo unico che indica le sostanze con forte potere tossicomane e oggetto di abuso e la tabella II del testo unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Visto il comma 2 dell'art. 14 del testo unico che dispone: «Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta esplicita eccezione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2011 recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento in Tabella I della sostanza Butilone o bk-MBDB, di taluni analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone e della sostanza AM-694 e analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2012, n. 3;

Considerato che le sostanze denominate 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina sono derivati mono-esteri della morfina, con attività farmacologica e capacità di indurre dipendenza e abuso analoghi a quelle della morfina e dell'eroina, già incluse nella tabella I, e che in particolare la 6-monoacetilmorfina per la posizione del radicale acetilico solo sul gruppo 6 e' responsabile di effetti più rapidi e violenti dell'eroina stessa;

Considerato che la 6-monoacetilmorfina e la 3-monoacetilmorfina sono intermedi acetilati del processo di trasformazione della morfina in eroina e che, sebbene siano da ritenersi incluse tra le sostanze iscritte nella tabella I del testo unico, in quanto esteri della morfina, rappresentano un rischio per la salute pubblica sia per l'alta affinità recettoriale, in particolare della 6-monoacetilmorfina, sia per la potenza di stimolazione recettoriale superiore all'eroina, sia per la capacità di superare la barriera emato-encefalica superiore alla morfina;

Viste le segnalazioni del 14 luglio e del 15 settembre 2009 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e

risposta rapida per le droghe, ha comunicato numerosi casi di overdose con esito infausto nell'area di Torino, nel periodo da maggio a settembre 2009, a seguito dell'assunzione di un particolare tipo di eroina in cui e' stata rilevata analiticamente in piu' reperti circostanziali un'elevata e variabile percentuale di 6-monoacetilmorfina, e ha comunicato inoltre il rinvenimento in Lombardia di due reperti contenenti oltre a eroina anche 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina;

Vista la segnalazione del 24 febbraio 2011 con cui il Dipartimento medesimo ha comunicato il numero di nove decessi droga-correlati avvenuti nel mese di febbraio 2011 nella zona di Torino dove e' stata riscontrata, dall'analisi di alcuni reperti di eroina, una percentuale del 5-7% di 6-monoacetilmorfina;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di Sanita', reso con nota del 13 febbraio 2012, relativo all'inserimento nella citata tabella I delle suddette sostanze, tenuto conto delle caratteristiche farmaco-tossicologiche di queste molecole in quanto la diacetilmorfina o eroina potrebbe agire come prodrug e che l'attivita' dipenderebbe da tali prodotti del suo metabolismo, piu' attivi e con maggiore capacita' di attraversare la barriera emato-encefalica;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanita' espressi nella seduta del 21 febbraio 2012, favorevoli all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina, nonche' alla sostituzione della denominazione chimica degli analoghi del Butilone, inserita nella tabella I del testo unico con il decreto ministeriale 29 dicembre 2011 citato, con la seguente denominazione: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale»;

Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso con nota del 23 marzo 2012 favorevole alla collocazione nella tabella I del testo unico delle sostanze 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina ed alla sostituzione nella tabella I della denominazione chimica degli analoghi del Butilone;

Ritenuto opportuno, attraverso l'esplicita inclusione delle sostanze denominate 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina nella tabella I, rendere piu' rapida ed efficace l'azione dell'Autorita' giudiziaria e delle forze dell'ordine nel prevenire il rischio di assunzione delle citate sostanze nonche' mediante la sostituzione nella medesima tabella I della denominazione degli analoghi di struttura del Butilone, rendere piu' agevole l'individuazione di dette sostanze da parte dell'Autorita' giudiziaria e delle forze dell'ordine;

Ritenuto pertanto di dover procedere ai citati aggiornamenti della Tabella I del testo unico;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:

- 6-Monoacetilmorfina, denominazione comune
 - 3-idrossi-6-acetil-7,8-dideidro-4,5-epossi-N-metilmorfinano, denominazione chimica
 - 6-MAM, altra denominazione;
- 3-Monoacetilmorfina, denominazione comune
 - 3-acetil-6-idrossi-7,8-dideidro-4,5-epossi-N-metilmorfinano, denominazione chimica
 - 3-MAM, altra denominazione.

Art. 2

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la denominazione: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica» e' sostituita dalla seguente: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2012

Il Ministro: Balduzzi

21.06.2012

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

08:55:20

Stampa

Chiudi